

Schweizerischer Baumeisterverband

**Vereinigung Schweizerischer
Gleisbauunternehmer
Gewerkschaft Unia
Gewerkschaft Syna**

**Società Svizzera degli Impresari-
Costruttori**

**Associazione svizzera delle imprese
ferroviarie
Sindacato Unia
Sindacato Syna**

CONVENZIONE ADDIZIONALE
relativa al
Contratto collettivo per le costruzioni ferroviarie
del 3 dicembre 2024

La società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
Weinbergstrasse 49, 8006 Zurigo

e

l'associazione svizzera delle imprese ferroviarie (VSG)
Weinbergstrasse 49, 8006 Zurigo

da una parte

e

il sindacato Unia
Weltpoststrasse 20, 3015 Berna

e

il sindacato Syna
Römerstrasse 7, 4601 Olten

dall'altra

stipulano la seguente convenzione:

Capitolo I: CCL costruzioni ferroviarie 2023

1. Scopo ed estensione della convenzione

La presente convenzione disciplina l'adeguamento salariale per l'anno 2025 per le costruzioni ferroviarie.

2. Salari effettivi

A tutti i dipendenti assoggettati al CCL costruzione ferrovie sarà concesso un adeguamento generale dell'1,4% del salario individuale di tutte le classi salariali, in conformità all'art. 17 cpv. 1 del CCL costruzioni ferroviarie, con effetto dal 1° gennaio 2025. Il presupposto è che il o la dipendente abbia lavorato per almeno 6 mesi in un'azienda sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie e sia in grado di «svolgere pienamente l'attività».

Per i lavoratori che non sono durevolmente in grado di svolgere pienamente un'attività lavorativa ai sensi dell'art. 17 cpv. 6 lett. a cifra 1 CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare individualmente un accordo scritto concernente l'aumento salariale, che può essere inferiore ai valori summenzionati giusta l'art. 17 cpv. 1 CCL Costruzioni ferroviarie. In caso di divergenze di opinione si applica l'art. 17 cpv. b lett. 6 del CCL costruzioni ferroviarie.

La base di calcolo per l'adeguamento è il salario individuale percepito al 31 dicembre 2024. Gli adeguamenti generali (a livello aziendale) al rincaro e gli aumenti salariali già concordati al 30 settembre 2024 possono essere computati al suddetto adeguamento a partire dal 1° gennaio 2025.

3. Salari base

I salari base di cui all'art. 17 cpv. 1 CCL costruzioni ferroviarie (stato al 31.12.2024) registrano un aumento di 1,4% (salario mensile) con effetto dal 1° gennaio 2025 e, per analogia, i salari orari (arrotondati matematicamente a CHF 0,05).

Art. 17 Retribuzioni (salari base, classi salariali, pagamento del salario, 13a mensilità)

¹ Salari base: il/la dipendente ha diritto al seguente salario minimo (all'ora/al mese), fatti salvi i casi particolari di cui all'articolo 17 cpv. 6 del presente contratto:

Salario base dal 1° gennaio 2025

Classi salariali

V		Q		A		B		C	
<u>6592</u>	<u>37.45</u>	<u>6050</u>	<u>34.40</u>	<u>5840</u>	<u>33.20</u>	<u>5456</u>	<u>31.00</u>	<u>4942</u>	<u>28.10</u>

Capitolo II: Dichiarazione di obbligatorietà generale

Le parti contrattuali si impegnano affinché le disposizioni modificate del CCL costruzioni ferroviarie vengano dichiarate di obbligatorietà generale il prima possibile conformemente alla presente convenzione addizionale. Si impegnano a combattere congiuntamente eventuali opposizioni e fare tutto il possibile per convincere eventuali opposenti a ritirare la propria opposizione.

Capitolo III: Disposizioni finali

La presente convenzione entra in vigore con riserva dell'approvazione da parte dei competenti organi associativi con la loro firma.

Zurigo, 3 dicembre 2024

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

Bernhard Salzmänn

Gian-Luca Lardi

Michael Kehrli

Per l'associazione svizzera delle imprese ferroviarie

Stefan Müller

Camillo Censi

Raphael Käsermann

Per il sindacato Unia

Bruno Schmucki

Vania Alleva

Nico Lutz

Per il sindacato Syna

Michele Aversa

Guido Schüepp

Nora Picchi